

Comune di Empoli

Empoli, 18/09/09

Al Sindaco
Al Segretario Comunale

Mozione per l'istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico.

CONSIDERATO che

l'articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", da cui emerge la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

l'articolo 13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico non debba più essere visto soltanto come un requisito di liceità del trattamento, ma vada considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona (titolo I. Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale);

la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1997, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n. 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che "il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'articolo 35 afferma che "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona"; lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che "il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;

altri Paesi, come gli Stati Uniti (i primi con il Natural death act in California, nel 1976), e come molti Stati Europei, quali Belgio, Danimarca, Francia, Inghilterra, Olanda e Spagna, hanno adottato normative in materia, seguendo la raccomandazione del consiglio d'Europa del 1976 nella quale si afferma che " i diritti da garantire ai malati sono: dignità, integrità, informazione, cure, il rispetto della volontà ed il diritto a non soffrire inutilmente" ;

SOTTOLINEATO che

COMUNE DI EMPOLI Protocollo Generale

Num. Protocollo 0049426
Data Protocollo 18/09/2009
Data Ricevimento 18/09/2009

Categoria 01
Classe 01

per soddisfare pienamente il preciso dettato costituzionale e l'affermazione del principio di autodeterminazione contenuta nelle regole deontologiche mediche, nelle circostanze in cui la persona venga a perdere la capacità di decidere ovvero di comunicare le proprie decisioni, si rende necessario prevedere uno strumento nuovo, non contemplato dall'ordinamento giuridico vigente, che consenta alla persona, finché si trova nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni per l'eventualità e per il tempo nel quale tali facoltà fossero gravemente scemate o scomparse; disposizioni vincolanti per gli operatori sanitari e, in generale, per ogni soggetto che si trovi implicato nelle scelte mediche riguardanti la persona;

PREMESSO che

per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici, comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità di alimentarsi autonomamente. E' conosciuto anche come "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari". La persona che redige un testamento biologico nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;

VISTO che:

è in esame al Parlamento il DDL "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipate di trattamento";

RILEVATO che

il Comune è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui quello alla libertà ed alla salute, così come espresso nella Carta Costituzionale, e pertanto rientra tra le sue competenze l'istituzione e l'attivazione di un servizio con forte rilievo sociale ed in grado di garantire pienezza dei diritti di cittadinanza a tutti i cittadini di Empoli;

i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita;

POSTO che

in questo scenario, secondo il proponente, gli enti comunali, forti di un legame con il cittadino molto più stretto e più diretto rispetto al Parlamento nazionale, sono nelle possibilità di farsi promotori di atti amministrativi volti ad introdurre un riconoscimento "dal basso" del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Tali atti amministrativi, in attesa di un legge nazionale in materia, andrebbero considerati esclusivamente come il tentativo da parte dell'ente pubblico locale di rendere possibile il deposito formale e riconosciuto delle volontà, in caso di impossibilità di esprimerli direttamente, da parte di ogni singolo cittadino in tema di

trattamenti medici. Inoltre l'ente pubblico potrebbero rendere accessibili tali dichiarazioni alla sola classe medica, supportando la stessa nella soddisfazione degli articoli del codice deontologico sopra citati;

CONSIDERATO altresì che

è già oggi possibile, come attestato dalla Cassazione, predisporre il proprio testamento biologico, formando un atto che certifichi il desiderio di chi lo firma di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita e con il quale sia possibile indicare quali terapie intenda accettare nell'eventualità in cui si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso informato;

Tutto ciò premesso

**II CONSIGLIO COMUNALE
impegna il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE**

a) a redigere un modulo che raccolga le dichiarazioni anticipate di trattamento di natura medica, tramite il quale chiunque lo ritenga opportuno possa esprimere la propria volontà di essere o non essere sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile ed invalidante o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;

b) ad istituire presso gli uffici del Comune di Empoli un Registro dei Testamenti Biologici, idoneo a raccogliere, autenticare e conservare, su base volontaria, le dichiarazioni dei cittadini che vogliono esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita, come testimonianza certa e depositata della volontà della persona ed a definirne il regolamento d'accesso;

d) ad informare periodicamente i cittadini registrati sulle loro dichiarazioni anticipate in corso di validità, nonché sulle modalità di eventuale rinnovo o cancellazione.

e) a rendere noto, nelle forme ritenute più opportune, a tutti i cittadini di Empoli la possibilità di esplicitare una dichiarazione anticipata di trattamento di natura medica.

f) a verificare assieme alla Regione Toscana ed all'azienda sanitaria territorialmente competente la possibilità di rendere tale registro accessibile in tempo reale dagli operatori sanitari e da tutti i soggetti implicati nelle scelte mediche riguardanti la persona (medici ospedalieri, medici di medicina generale ecc.) cosicché i medici curanti di pazienti che hanno perso le facoltà cognitive possano verificare la presenza di eventuali dichiarazioni preventive contenute nel registro;

g) a trasmettere gli atti relativi al Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, al Comitato Nazionale di Bioetica, all'Agenzia Regionale di Sanità e all'Assessorato Regionale per il Diritto alla Salute della Regione Toscana, alla Provincia, all'ASL competente per territorio, al medico di famiglia.

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

Renzo Usellini

Bruno

Roberto